



Banca di Cividale Scpa

**REGOLAMENTO DI UTILIZZO DEL
FONDO ACQUISTO AZIONI
PROPRIE**

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 25 luglio 2018.

Premessa e fonti normative

La Banca di Cividale Scpa (di seguito la “Banca”) rientra tra gli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante, così come definiti dall’art. 2 bis del Regolamento adottato con delibera Consob del 14 maggio 1999, n. 11971 (di seguito il “Regolamento Emittenti”) e, conseguentemente, è una società che fa ricorso al mercato del capitale di rischio di cui all’art. 2325 bis del Codice Civile.

Le azioni della Banca rientrano nel novero degli strumenti finanziari “illiquidi” ai sensi della Comunicazione Consob n. 9019104 del 2 marzo 2009.

La Banca è soggetta

- alla disciplina generale sull’acquisto delle azioni proprie di cui agli articoli 2357 e 2357 ter del Codice Civile che impongono alla Banca limiti sia quantitativi che operativi;
- al Regolamento (UE) n. 596/2014 (MAR) del Parlamento Europeo e del Consiglio in materia di abusi di mercato;
- al Regolamento UE 575/2013, che agli artt. 77 e 78 regola le fattispecie di Riduzione dei Fondi Propri, così come integrato dal Regolamento UE 241/2014.

Articolo 1. Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'attività di acquisto e vendita di azioni proprie della Banca, svolta sul segmento Order Driven del mercato Hi-mtf, con finalità di sostegno alla liquidità del titolo. L'attività è svolta in virtù di quanto deliberato dall'Assemblea dei soci in data 28 aprile 2018, e sulla base dell'autorizzazione rilasciata dall'Autorità di vigilanza competente.

Articolo 2. Utilizzo del Fondo Acquisto Azioni proprie

Ogni decisione sull'opportunità di procedere o meno all'acquisto o alla vendita di azioni proprie mediante utilizzo del Fondo Acquisto Azioni proprie, nell'ambito dei criteri deliberati dall'Assemblea, è rimessa al Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione conferisce in proposito specifica delega ad operare al Direttore Generale, che si avvale, per l'esecuzione delle operazioni, delle Funzioni operative della Banca.

Articolo 3. Sostegno della liquidità del titolo

L'acquisto e la vendita di azioni proprie sul mercato Hi-mtf sono finalizzati a sostenere continuità e liquidità negli scambi sul titolo, nell'interesse della generalità degli azionisti. Tale finalità, prevista tra le prassi di mercato ammesse dalla Consob per i mercati regolamentati, ed estendibile sul piano analogico anche ai sistemi multilaterali di negoziazione, viene attuata dalla Banca attraverso l'inserimento nel mercato di ordini di acquisto o vendita di azioni, con la continuità ritenuta necessaria per favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni e secondo le disposizioni ed i limiti del presente Regolamento.

Articolo 3.1 Limiti operativi di intervento in termine di prezzo

La Banca, in utilizzo del Fondo, può intervenire nella negoziazione in ogni asta settimanale, osservando le seguenti regole:

- in caso di acquisto, il prezzo non deve essere superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima asta effettuata ed il prezzo della proposta di negoziazione in acquisto "indipendente" più elevata presente nel mercato al momento dell'intervento;
- in caso di vendita, il prezzo non deve essere inferiore al prezzo più basso tra il prezzo dell'ultima asta effettuata ed il prezzo della proposta di negoziazione in vendita "indipendente" più bassa presente nel mercato al momento dell'inserimento.

In ogni caso, fermo quanto precede, il prezzo di acquisto o di vendita non potrà essere, rispettivamente, superiore o inferiore ai prezzi stabiliti dall'Assemblea ai sensi dell'art. 2357 c.c.

Articolo 3.2 Limiti operativi di intervento in termini di quantità

In ciascuna asta settimanale, la Banca può negoziare un quantitativo massimo di azioni proprie così determinata:

- fino al raggiungimento della cd. “soglia minima”, come definita nel Regolamento di Hi-mtf, il quantitativo di azioni negoziate non può eccedere l’importo pari alla differenza fra tale soglia minima ed il volume già negoziato nel periodo intermedio in corso, diviso il numero delle aste residue dello stesso periodo;
- successivamente al raggiungimento della cd. “soglia minima”, il controvalore massimo di azioni negoziabili dalla Banca in ciascuna asta settimanale non potrà eccedere il maggiore tra il 25% della media del controvalore degli scambi effettuati nelle quattro aste precedenti, e l’importo di 50 mila euro.

Articolo 3.3 Limiti operativi di intervento in termini di tempistica degli ordini

La Banca può intervenire nella negoziazione in ogni asta settimanale osservando la seguente regola:

- l’inserimento dell’ordine verrà effettuato nel primo giorno di mercato aperto successivo a quello di effettuazione dell’asta settimanale precedente, al momento di apertura del mercato.

Articolo 4. Sospensione degli interventi

Le operazioni di acquisto e/o vendita sono in ogni caso sospese nei 30 giorni di calendario che precedono l’annuncio di un rapporto finanziario di fine anno o di un rapporto intermedio che la Banca è tenuta a rendere pubblici secondo le regole della sede di negoziazione nella quale le azioni dell’emittente sono ammesse alla negoziazione, ovvero secondo il diritto nazionale (“*Closed period*” o “*Black-out Period*”).

Il Direttore Generale - anche quale Funzione responsabile per la Gestione delle Informazioni Privilegiate secondo quanto previsto dalla normativa interna in materia - può inoltre sospendere in qualsiasi momento le operazioni di acquisto e/o di vendita sulla base di valutazioni tecniche, ivi comprese quelle finalizzate ad assicurare il rispetto della disciplina in materia di gestione di informazioni privilegiate e delle limitazioni che ne conseguono.

Articolo 5. Trasparenza e Comunicazioni al pubblico delle operazioni

La Banca informa il pubblico, mediante un Comunicato Stampa redatto ai sensi dell’art. 109 “Regolamento Emittenti” di cui alla delibera Consob n. 11971/99 e dell’art. 114 del T.U.F., dell’avvio di un programma di acquisto/vendita di azioni proprie, nel quale viene dato conto delle date di inizio e fine del programma, e

dell'importo complessivo dello stesso, in relazione a quanto deliberato dall'Assemblea dei Soci ed autorizzato da Banca d'Italia ai sensi degli artt. 77 e 78 del Regolamento UE 575/2013. La Banca dà comunicazione, con le medesime modalità di cui sopra, dell'eventuale interruzione anticipata del programma.

Inoltre, entro la fine del giorno lavorativo successivo alla data di effettuazione dell'asta settimanale, la Banca mette a disposizione del pubblico, sul proprio sito web www.civibank.it le seguenti informazioni:

- controvalore delle operazioni di acquisto e/o di vendita;
- numero di azioni proprie acquistate o vendute.

Infine, entro quindici giorni lavorativi dalla fine di ogni trimestre (31/03 - 30/06 - 30/09 - 31/12), la Banca, con riferimento al trimestre precedente, pubblica sul proprio sito web www.civibank.it le seguenti informazioni:

- numero e prezzo medio delle azioni acquistate o vendute nel trimestre;
- controvalore delle operazioni di acquisto e/o di vendita del trimestre;
- numero, prezzo medio e controvalore delle azioni proprie in portafoglio giacenti a fine trimestre.

Articolo 6. Controlli

La Banca adotta, applica e mantiene procedure di controllo interno idonee a garantire il rispetto delle regole definite nel presente Regolamento e più in generale l'adempimento degli obblighi di correttezza e trasparenza .

In particolare, l'Auditing verifica periodicamente il regolare utilizzo del Fondo Acquisto Azioni proprie, il rispetto dei limiti operativi e quantitativi connessi all'utilizzo del Fondo stesso, con riferimento sia al controvalore massimo di azioni che il Fondo può acquistare, sia al prezzo delle compravendite.

Articolo 7. Registrazione delle operazioni concluse

In ottemperanza della normativa vigente in materia, vengono registrate le informazioni relative all'inserimento degli ordini di negoziazione immessi nel sistema ed i relativi contratti conclusi. Tali informazioni sono conservate per un periodo non inferiore a 5 anni e sono, in qualsiasi momento, disponibili per la consultazione da parte della Autorità di Vigilanza.

Articolo 8. Approvazione e modifiche del Regolamento

Il presente Regolamento ed ogni successiva modifica dello stesso sono sottoposti all'approvazione del Consiglio di Amministrazione della Banca.

Il Regolamento è pubblicato nel sito internet pubblico della banca nella pagina: "<http://www.civibank.it/i-nostri-soci/negoziazione-azioni/negoziazione-azioni-BancaCividale>".